

Publicato il 11/02/2020

N. 00034/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2019, proposto da

-OMISSIS-a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Michiara, con domicilio digitale come da PEC indicato in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Antini, 3

contro

Comune di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vezzulli, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

nei confronti

-OMISSIS-, in proprio ed in qualità di capogruppo-mandataria del costituito r.t.i. con -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava e Antonio Marchianò, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;

-OMISSIS--OMISSIS-. e -OMISSIS-non costituiti in giudizio

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

- dell'aggiudicazione al controinteressato costituendo RTI -OMISSIS-Soc. Coop. Soc., -OMISSIS-Srl, -OMISSIS-Spa e -OMISSIS-Srl (di seguito per brevità RTI -OMISSIS-) della procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali per il periodo 2019-2021, Lotto 2, indetta dal Comune di Piacenza;

- della determinazione dirigenziale n. 788 del 17.5.2019 del Comune di Piacenza avente ad oggetto "Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali per il periodo 2019-2021. Aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 al RTI costituendo formato da -OMISSIS-Soc. Coop. Soc. – mandataria – -OMISSIS-Srl – mandante –

-OMISSIS-Spa – mandante – -OMISSIS-Srl – mandante. CIG: 7784785FCB”;

- della determinazione dirigenziale n. 893 del 27.5.2019 del Comune di Piacenza avente ad oggetto “Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali per il periodo 2019-2021. Presa d'atto del recesso di una delle mandanti del RTI aggiudicatario. Modifica della determinazione dirigenziale n. 788 del 17 maggio 2019 CIG: 7784785FCB”, per quanto occorrer possa;

- della mancata esclusione del controinteressato RTI -OMISSIS-dalla procedura di gara per cui è causa;

- nei limiti di interesse della ricorrente, dei verbali di gara, in particolare e tra gli altri di quelli delle sedute del 26 marzo, del 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18 aprile 2019;

- della determinazione dirigenziale n. 515 dell'8.4.2019 del Comune di Piacenza di ammissione dei concorrenti alla procedura;

- della verifica dell'anomalia dell'offerta economica presentata dal RTI -OMISSIS-e dei relativi verbali, in particolare (sempre nei limiti di interesse della ricorrente) dei verbali del 2, 6, 10, 13, 15, maggio 2019;

- della nota del Comune di Piacenza, U. O. Acquisti e gare PG: 35600 del 25.3.2019 avente ad oggetto “Determinazione Dirigenziale n. 390 del 18/03/2019 e rettifica alle norme di gara per l'appalto riservato del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali per il periodo 2019-2021”;

- in subordine, per quanto occorrer possa, della lex specialis e quindi del bando di gara, delle norme di gara e del capitolato speciale, delle determinazioni dirigenziali del Comune di Piacenza n. 98 del 28.1.2019 nonché n. 120 del 4.2.2019, n. 159 dell'8.2.2019, n. 326 del 7.3.2019, 390 del 18.3.2019 con le quali sono state modificate le Norme di Gara ed il Capitolato d'Appalto, nonché dei provvedimenti di nomina della Commissione di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 522 dell'8.4.2019, allo stato non conosciuta, dei verbali e di tutti i provvedimenti di cui sopra, nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito esposto;

- di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente;

per l'accertamento

dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore ai sensi dell'art. 124 comma 1 c.p.a., con eventuale subentro ai sensi dell'art. 124 c.p.a.;

per la condanna dell'amministrazione convenuta

a risarcire alla ricorrente tutti i danni derivanti dall'illegittima mancata esclusione della controinteressata e comunque dall'aggiudicazione dell'appalto in favore del RTI -OMISSIS-, in forma specifica o per equivalente, in quest'ultimo caso da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa;

in subordine, per l'annullamento

della procedura di gara e la conseguente condanna del Comune di Piacenza a risarcire alla ricorrente i danni da perdita di possibilità, da liquidarsi in via equitativa;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso incidentale,

della determinazione n. 788 del 17/05/2019, a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Piacenza, nella parte in cui, mediante l'approvazione dei verbali di gara, l'offerta di -OMISSIS-è stata ritenuta ammissibile e valutabile e, per l'effetto, collocata al secondo posto della graduatoria di gara;

dei verbali di gara tutti della procedura *de qua*, ivi compresi quelli relativi all'ammissione dei concorrenti redatti dal seggio di gara, nonché quelli prodotti dalla commissione in esito all'esame delle relative offerte tecniche ed economiche, nella parte in cui i preposti hanno ritenuto ammissibile e valutabile l'offerta di -OMISSIS-, attribuendogli un punteggio

pari a 95,85 punti complessivi;

della determinazione n. 515 del 08/04/2019 a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del c.ne di Piacenza, nella parte in cui -OMISSIS-è stata ammessa al prosieguo della selezione concorsuale.

Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Piacenza e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato in data 20 giugno 2019, la società cooperativa a responsabilità limitata -OMISSIS-ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara di cui in epigrafe, disposto in favore del raggruppamento di imprese controinteressato.

Nel merito, la società ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tale aggiudicazione, e prima ancora del provvedimento di ammissione dell'aggiudicataria, sotto i seguenti, plurimi profili:

- violazione dell'obbligo di avere alle dipendenze un determinato numero di soggetti svantaggiati;
- assenza dei requisiti di professionalità per pregresse violazioni contrattuali;
- accertati fatti di reato commessi dal legale rappresentante di -OMISSIS-S.r.l., che avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante all'esclusione della concorrente;
- esclusione non adeguatamente motivata (con conseguente inammissibile modifica soggettiva dell'ATT) di uno dei partecipanti al raggruppamento;
- assenza in seno al raggruppamento aggiudicatario di una società che fosse in possesso del requisito di capacità consistente nella categoria 1 classe C dell'Albo previsto per il trasporto dei rifiuti;
- in subordine rispetto al motivo precedente, illegittimità della *lex specialis* di gara nella parte in cui avrebbe modificato le classi di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- illegittimità dell'ammissione alla procedura di controparte, consistente nel fatto che la mandataria -OMISSIS-e la mandante -OMISSIS-del raggruppamento controinteressato disporrebbero inammissibilmente degli stessi mezzi per effettuare il servizio;
- mancata specificazione, da parte dell'aggiudicataria, delle parti di servizio da eseguire da parte dei singoli operatori economici riuniti;
- falsa dichiarazione del raggruppamento controinteressato, in quanto lo stesso avrebbe dichiarato di poter utilizzare mezzi di cui non avrebbe effettiva disponibilità;
- inammissibilità della relazione tecnica integrante l'offerta dell'aggiudicataria e comunque non conformità di essa a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara, sia da un punto di formale (numero di pagine utilizzate), che da un punto di vista sostanziale (tra l'altro, monte ore per svolgere il servizio asseritamente insufficiente);
- in ogni caso, erroneità del punteggio attribuito all'offerta tecnica presentata dal raggruppamento controinteressato, offerta che, in tesi, avrebbe dovuto ottenere un punteggio finale sensibilmente inferiore nella valutazione finale;

- anomalia dell'offerta del raggruppamento aggiudicatario, sotto il profilo dei costi del lavoro e degli oneri di sicurezza ambientali, in quanto un corretto conteggio dei costi da sostenere per lo svolgimento del servizio avrebbe determinato un sicuro azzeramento dell'utile esposto;
- estrema genericità dei criteri per l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica (motivo svolto in subordine);
- illegittimità per illogicità del criterio valutativo del titolo di studio richiesto per le risorse umane (motivo svolto in subordine);
- illegittimità della composizione della commissione di gara, per assenza di esperti di verde (motivo svolto in subordine);
- illegittimità dell'intera gara per violazione del principio di continuità, in relazione alle numerose modificazioni delle norme di gara, secondo la ricorrente avvenute senza motivazioni comprensibili o comunque condivisibili (motivo svolto in subordine).

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Piacenza, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la controinteressata -OMISSIS-Società cooperativa sociale, che ha altresì proposto ricorso incidentale, così articolando le proprie censure:

- -OMISSIS-avrebbe meritato di essere esclusa dalla procedura concorsuale per non aver dichiarato la propria volontà di ricorrere al subappalto e, conseguentemente, per non aver consentito alla stazione appaltante di esercitare le opportune verifiche imposte dal combinato disposto degli artt. 80 e 105 del codice dei contratti pubblici, nella versione vigente al momento di indizione della procedura di aggiudicazione;
- la ricorrente principale avrebbe violato apertamente il disciplinare di gara nella parte in cui imponeva ai concorrenti, con riferimento al criterio valutativo n. 1, di indicare nella propria relazione tecnica l'organizzazione del servizio e, in particolare, il "titolo di studio" di ciascuna delle unità impiegate nell'esecuzione dell'appalto.

La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2020, dopo una rinuncia alla proposta domanda cautelare.

DIRITTO

Occorre innanzitutto esaminare le censure avanzate con il ricorso incidentale.

Le stesse sono da ritenersi infondate per i seguenti motivi:

- la dichiarazione da parte della ricorrente principale di avvalersi di professionisti agronomi per le attività di indagine delle alberature (al fine di individuare le priorità in termini di sicurezza) è conforme a quanto disposto dal capitolato speciale di appalto, e, trattandosi di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, non è configurabile quale indicazione di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 3, d.lgs. 50/2016 (primo motivo);
- la mancata indicazione del titolo di studio per una parte del personale impiegato nell'appalto non era prevista a pena di inammissibilità dell'offerta dalla *lex specialis* di gara, né si tratta di specifiche tecniche e/o di un criterio che riveste per l'Amministrazione un requisito essenziale, anche in considerazione del fatto che il progetto complessivamente presentato è stato ritenuto adeguato, e che dunque l'indicazione parziale dei titoli non ha inciso in alcun modo sulla valutazione globale dell'offerta (secondo motivo).

Il ricorso incidentale deve dunque essere respinto.

Passando all'esame dei motivi del ricorso principale, valgano per ognuno di essi le sintetiche considerazioni di cui di seguito.

Il primo motivo è infondato o comunque inammissibile nella parte in cui tende a sindacare le modalità utilizzate dalla stazione appaltante per acquisire la prova del requisito (obbligo di avere alle dipendenze il 30% di soggetti svantaggiati), a fronte di una censura che non ha posto in seria contestazione la validità della documentazione presentata dalla concorrente, mentre è fondato in fatto sull'altro versante della censura, in quanto dall'offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario – come ammesso dalla stessa difesa della

stazione appaltante - si evince che i suoi addetti sono complessivamente 47, di cui 10 svantaggiati, con astratta impossibilità di impiego, per tutto il periodo di durata del contratto, di lavoratori disabili o svantaggiati così come definiti dall'articolo 112 del d.lgs. 50/2016, per una quota pari al 30% del totale dei lavoratori.

In tema di modalità di calcolo di tale quota, il Collegio osserva che l'art. 9 del capitolato speciale parla espressamente di una percentuale (30%) di persone disabili da costituirsi nell' "ambito" dell' "aggiudicatario", così escludendo ogni diversa interpretazione, rispetto a quella di un rapporto tra soggetti svantaggiati e totale di tutti i lavoratori, delle modalità di calcolo del requisito *de quo*.

Risulta d'altra parte afferente alla fase esecutiva – rispetto alla quale il Tribunale non ha giurisdizione - il riflesso sull'adempimento degli obblighi contrattuali del non corretto rapporto tra lavoratori e soggetti svantaggiati.

Il secondo motivo (assenza dei requisiti di professionalità per pregresse violazioni contrattuali e accertati fatti di reato commessi dal legale rappresentante di -OMISSIS-S.r.l.) è fondato e incontestato per quanto riguarda la mancata evidenza formale della valutazione operata a tali fini dalla stazione appaltante (ferma restando l'impossibilità per il Collegio di sostituirsi alla stazione appaltante stessa nella valutazione di merito), ma nel complesso irrilevante ai fini del decidere, in quanto concerne una partecipazione all'ATI poi venuta meno per riduzione dei partecipanti, per cui, anche nel caso di pronuncia conformativa – che obblighi cioè l'amministrazione ad estrinsecare al riguardo un giudizio -, non vi sarebbe più l'oggetto di tale giudizio, non facendo per l'appunto più parte -OMISSIS-del raggruppamento in discorso.

Il Collegio condivide, ad ogni modo, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è la stazione appaltante a decidere se ritenere provate le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. c), salvo macroscopici errori di fatto o valutativi, che peraltro nel caso di specie non paiono sussistere, nell'implicita valutazione negativa effettuata dalla commissione giudicatrice.

Il terzo motivo (inammissibile modificazione soggettiva dell'ATI) è infondato, sul semplice rilievo che l'ATI aggiudicataria ha adeguatamente spiegato le ragioni organizzative dell'esclusione della società -OMISSIS-dal raggruppamento e le imprese rimanenti avevano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio da eseguire, secondo quanto previsto dalla *lex specialis* di gara (così come modificata), fatte salve le considerazioni che vanno ad esporsi sul quarto motivo del ricorso principale.

Invero, tale motivo (assenza in seno al raggruppamento aggiudicatario di una società che fosse in possesso del requisito di capacità consistente nella categoria 1, classe C dell'Albo Gestori Ambientali) è complessivamente fondato.

Il recesso di -OMISSIS-ha lasciato il raggruppamento aggiudicatario privo di una iscrizione necessaria e obbligatoria (come tale prevista inizialmente anche dalla *lex specialis* di gara) per potere eseguire l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

L'unica società del raggruppamento aggiudicatario che possedeva tale requisito era quella poi receduta, e la sua quota è stata assunta, in sede di modifica soggettiva dell'ATI, da una società (la mandataria -OMISSIS-) che non è iscritta all'Albo gestori Ambientali per la categoria 1.

Al riguardo, peraltro, le controparti della ricorrente principale hanno evidenziato che all'interno del raggruppamento aggiudicatario la mandante -OMISSIS-possiede il generico requisito della categoria 1 richiesto dal bando modificato.

La suddetta modifica del requisito, tuttavia, in quanto non pubblicizzata con il rispetto dello stesso "regime" formale previsto per il bando, è da ritenersi illegittima (secondo quanto correttamente argomentato dalla difesa della ricorrente principale); deve dunque essere conseguentemente annullata *in parte qua* la determinazione con cui è avvenuta tale modifica.

Ciò significa che il requisito di partecipazione alla gara, per il lotto 2, avrebbe dovuto essere quello stabilito prima della modifica (categoria 1, classe C) e che, ad esito della modificazione del raggruppamento aggiudicatario, nessuna delle imprese appartenenti al raggruppamento stesso possedeva tale requisito.

Va *ad abundantiam* evidenziato che la generica indicazione della categoria 1 senza classe di appartenenza (le classi sono attribuite in relazione alla dimensione del contesto urbano in cui deve essere operato lo smaltimento dei rifiuti) non è idonea a circoscrivere l'effettività delle prestazioni richieste dal servizio e avrebbe dovuto quindi essere necessariamente integrata – come aveva correttamente fatto in precedenza il bando – con la specifica indicazione della classe *de qua*.

Deve essere ulteriormente precisato che l' "indifferenza" di un requisito rispetto ad un altro, di cui pure parla il Comune resistente, riguarda al più le sottocategorie delle classi di iscrizione e non le classi di appartenenza rispetto alla singola categoria.

La censura è dunque complessivamente fondata, e risulta idonea a travolgere, per l'illegittimità della *lex specialis* di gara, così come modificata, l'intera procedura di aggiudicazione.

Il quinto motivo (secondo cui la mandataria -OMISSIS- e la mandante -OMISSIS- del raggruppamento controinteressato disporrebbero inammissibilmente degli stessi mezzi per effettuare il servizio), è invece infondato, sul semplice rilievo della sufficienza, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta del concorrente nella gara *de qua*, della disponibilità di mezzi in capo al raggruppamento interessato, non rinvenendosi nella *lex specialis* di gara alcun obbligo di un'unitaria proprietà da parte di una sola delle società in raggruppamento dei mezzi indicati.

Anche il sesto motivo (mancata specificazione, da parte dell'aggiudicataria, delle parti di servizio da eseguire da parte dei singoli operatori economici riuniti) è infondato, in relazione alla natura orizzontale del raggruppamento interessato e alla sufficienza, nel caso di specie, dell'indicazione quantitativa della parte di prestazione da eseguire.

Il settimo e l'ottavo motivo (inammissibilità della relazione tecnica integrante l'offerta dell'aggiudicataria e comunque non conformità di essa a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara, con conseguente necessità di diversa attribuzione di punteggio), implicando, nel caso di ritenuta fondatezza, la necessità di una rivalutazione da parte della stazione appaltante, sono da ritenersi assorbiti dall'accoglimento del quarto motivo di ricorso, che costituisce ragione più liquida.

Lo stesso vale a dire per il nono motivo (anomalia dell'offerta del raggruppamento controinteressato), anche per le ragioni che si esporranno di seguito - in ordine alle statuizioni del Collegio sulla perdurante efficacia del contratto nelle more stipulato -, e in considerazione del fatto che, per le specifiche questioni tecniche svolte, il Tribunale sarebbe costretto comunque ad avvalersi di un consulente tecnico.

Gli ultimi motivi del ricorso principale sono infine improcedibili, in quanto graduati dalla stessa ricorrente in via subordinata rispetto ai primi nove.

In conclusione, dunque, l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale implica, come già evidenziato, l'accoglimento della domanda di annullamento della disposta aggiudicazione.

Quanto però al contratto stipulato *medio tempore* (in data 19 luglio 2019, per il triennio 2019 – 2021) tra stazione appaltante e aggiudicataria, il Collegio ritiene che non debba esserne dichiarata l'inefficacia, dal momento che, pur in presenza di una generica domanda di subentro da parte della ricorrente principale, l'interesse della parte che ha richiesto tale subentro deve considerarsi soccombente, anche per l'inerzia processuale dimostrata con la rinuncia alla domanda cautelare, rispetto all'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio; il contratto è inoltre in stato di esecuzione avanzato e il vizio ravvisato dal Collegio comporterebbe comunque, per la stazione appaltante, l'obbligo di rinnovare l'intera gara.

D'altra parte, qualora anche si arrivasse, tramite l'accoglimento della rispettive censure, ad un riesame delle valutazioni operate in sede di gara dalla stazione appaltante sull'offerta

del raggruppamento controinteressato, ciò non potrebbe che avvenire, per la complessità e specificità dei quesiti da approfondire, a seguito dell'esperimento di una consulenza tecnica di ufficio, con la conseguenza che lo stato dell'esecuzione del contratto, già ad oggi avanzato, si avvicinerebbe ulteriormente al suo esaurimento temporale (fissato per il 2021), così da precludere alla Sezione, ancora una volta, e a maggior ragione, una successiva dichiarazione di inefficacia del contratto stesso.

L'impossibilità di conseguire l'aggiudicazione, e quindi di accogliere la domanda di risarcimento in forma specifica, determina, a questo punto, la necessità di valutare la richiesta di risarcimento del danno per equivalente.

Sotto il profilo della responsabilità della stazione appaltante, sussistono sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo (elemento che comunque non sarebbe necessario nella specifica materia, secondo costante orientamento giurisprudenziale nazionale e sovranazionale) dell'illecito extracontrattuale costituito dall'aver illegittimamente precluso alla ricorrente principale l'aggiudicazione della gara.

L'amministrazione ha consentito volontariamente o comunque colposamente, tramite una modifica illegittima del bando di gara, che il raggruppamento controinteressato conseguisse un appalto per cui non possedeva, nella sua composizione definitiva, un requisito essenziale di partecipazione.

Dal momento che alla procedura in questione, per il lotto di riferimento, hanno partecipato soltanto due concorrenti, l'esclusione del raggruppamento aggiudicatario avrebbe permesso alla ricorrente principale (già gestore uscente), con alto grado di verosimiglianza, di eseguire il servizio messo a bando.

Con riferimento all'*an* del danno subito, lo stesso è da ritenersi deduttivamente provato sulla base delle allegazioni delle parti, anche in relazione ai ricavi che il raggruppamento aggiudicatario, per stessa ammissione della stazione appaltante, sta regolarmente conseguendo dall'attuale esecuzione del contratto.

Con riferimento al *quantum*, invece, il Collegio può, in assenza di una precisa ricostruzione dell'utile che avrebbe complessivamente ricavato la società ricorrente, e sussistendo i presupposti di cui all'art. 34, comma 4 c.p.a., demandare alla stazione appaltante la proposta di liquidazione da fare al creditore, entro sessanta giorni dalla comunicazione nelle forme di legge della presente sentenza, fissando i seguenti criteri:

- previa analisi e scomposizione dell'offerta economica presentata in gara dalla ricorrente principale, anche tramite ulteriori dati acquisiti dall'interessata;
- quantificazione dell'utile preventivato dalla società cooperativa sociale -OMISSIS-;
- decurtazione di tale somma, in via equitativa, del 30%, in ragione della rinuncia alla domanda cautelare, da valutarsi negativamente ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e dell'art. 1227 c.c.;
- ulteriore decurtazione, sempre in via equitativa, pari al 25% della somma così determinata, per assenza di dimostrazione in giudizio, da parte della ricorrente principale, di non avere potuto utilizzare in altri appalti le risorse e capacità aziendali non impiegate nel servizio oggetto di gara (in conformità alla regola del cd. *aliunde perceptum*);
- calcolo degli interessi legali sulla somma finale da liquidare, con decorrenza dal momento della stipula del contratto con l'aggiudicataria e fino al soddisfo.

In definitiva, dunque, il ricorso incidentale deve essere respinto, mentre il ricorso principale deve essere accolto limitatamente alla domanda di annullamento dell'aggiudicazione e alla domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente, con somma che sarà proposta dalla stazione appaltante alla ricorrente principale sulla base dei criteri sopra esposti.

La soccombenza reciproca determinatasi tra le parti comporta, infine, la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe

proposti:

respinge il ricorso incidentale;

accoglie il ricorso principale, limitatamente alla domanda di annullamento dell'aggiudicazione definitiva e alla domanda di risarcimento del danno per equivalente, nei sensi, nei limiti e nei termini di cui in motivazione;

respinge ogni altra domanda svolta nel ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le società appartenenti al raggruppamento controinteressato.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.